

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ACCOUNTABILITY • Intersettoriale

- “Towards zero pollution in air, water and soil – EU action plan” dell’11 novembre 2020, che si concentra sugli obiettivi di decarbonizzazione a livello europeo. I regolatori europei si sono espressi a favore di una regolazione incentivante che contempra soluzioni tecnologiche e digitali innovative per la riduzione degli impatti ambientali dei processi industriali nel settore idrico;
- “Sewage sludge use in farming – evaluation”, pubblicata il 20 novembre 2020, che si incentra sulle possibili forme di riutilizzo dei fanghi prodotti con il trattamento industriale di acque reflue, in vista di una possibile modifica della direttiva europea sui fanghi residui (direttiva 86/278/CEE). In tale sede, i regolatori europei hanno espresso sostegno ai processi innovativi in atto nel settore del trattamento industriale delle acque reflue, volti a promuovere economie di scala.

Il 16 dicembre 2020, il Parlamento europeo ha approvato l’accordo intergovernativo raggiunto dagli stati membri dell’Unione europea per l’applicazione della direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione); la direttiva è così entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la qualità dell’acqua potabile, favorendone un accesso sempre più universale, in particolare ai soggetti più vulnerabili.

Settore dei rifiuti

Nel 2020 la rete dei regolatori europei dei rifiuti urbani Waste-Reg (*Network of EU Municipal Waste Regulators*) – formata dal gruppo delle autorità indipendenti di regolazione che, in ambito WAREG, hanno competenze anche in materia di rifiuti – ha avviato le attività di confronto con gli *stakeholder* previste dal documento che ha dato inizio all’iniziativa, formalmente avviata il 25 giugno 2019 a Milano, nel corso di un evento promosso dall’Autorità.

Le autorità di regolazione che vi partecipano (ARERA per l’Italia, ANRSC per la Romania, ERSAR ed ERSARA per Portogallo e Azzorre, MEKH per l’Ungheria, PUC per la Lettonia e VERT per la Lituania) hanno indicato, come obiettivi fondamentali dell’azione del *network*, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, nonché l’analisi degli assetti regolamentari prevalenti nell’Unione europea, e l’avvio di un dibattito sul contributo della regolazione all’implementazione equilibrata ed efficace della normativa europea sui rifiuti urbani.

Tale confronto è culminato nell’organizzazione di un seminario, il 1° luglio 2020, sulla regolazione economica dei rifiuti urbani nel quadro della riforma delle direttive comunitarie, organizzato con il supporto e l’assistenza del neonato Dipartimento ambiente della già menzionata *Florence School of Regulation*. Al seminario – cui hanno partecipato i rappresentanti e gli esperti provenienti da organizzazioni e/o istituzioni come *European Investment Bank*, *European Environmental Bureau*, Università di Amsterdam, *Municipal Waste Europe*, FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), DG Ambiente della Commissione europea (Direzione *Circular Economy and Green Growth*) – si è discusso del potenziale contributo della regolazione all’implementazione dell’economia circolare, in termini di efficacia e di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi.

Nell’ambito del seminario, Waste-Reg ha presentato documenti e dati relativi:

- al fabbisogno di investimenti per il recupero del *gap* di infrastrutture richieste e per il raggiungimento dei previsti tassi di recupero e riciclo;
- a un’analisi delle tecnologie disponibili per la differenziazione e il riciclo e dei loro costi;
- ad alcuni c.d. casi paese.

CAPITOLO 2

Dalla discussione è emersa la consapevolezza del ruolo fondamentale che la regolazione economica può rivestire nel raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione europea al minimo costo per i cittadini.

L'ampia partecipazione all'evento e l'interesse degli *stakeholder* hanno indotto l'Autorità e la *Florence School of Regulation* a organizzare un secondo appuntamento, il 28 novembre 2020. Il seminario si è focalizzato sui temi del finanziamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'efficacia ed efficienza dei processi di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti organici.

La continuità data al dibattito ha consentito all'Autorità e ai regolatori del *network* di avviare e sostenere una piattaforma stabile di confronto sulla regolazione dei rifiuti urbani in Europa.

Rapporti e iniziative con paesi non appartenenti all'Unione europea

Nel 2020, l'Autorità ha rafforzato il proprio ruolo a livello internazionale, attraverso l'impegno nell'attività di cooperazione tecnico-istituzionale a livello bilaterale e multilaterale.

Per quanto riguarda il settore energetico, l'Autorità ha continuato a contribuire allo sviluppo e all'integrazione dei mercati, grazie anche alla condivisione di regole comuni. Inoltre, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19, è riuscita a confermarsi quale istituzione di riferimento nella regione dei Balcani e nel bacino del Mediterraneo, aree geografiche di primaria rilevanza per il sistema energetico italiano, anche in considerazione degli investimenti e degli scambi energetici sempre crescenti.

Per quanto riguarda il settore idrico, è proseguita la collaborazione a livello internazionale, con l'intento di contribuire alla condivisione delle migliori pratiche regolatorie nell'ambito dei servizi idrici integrati.

Settori energetici

Coordinamento con la Svizzera

Come è noto, la Svizzera non fa parte dell'Unione europea, tuttavia, stante la posizione centrale a livello geografico nel continente, essa riveste un ruolo importante sia per le transazioni di mercato sia per quanto riguarda la sicurezza dell'esercizio. Per tale motivo, il regolatore svizzero, da un lato, partecipa in qualità di osservatore ai lavori delle *task force* europee organizzate da ACER e, dall'altro, si coordina con l'Autorità per la definizione delle modalità di interazione fra i sistemi elettrici svizzero e italiano. Per quanto attiene, in particolare, a quest'ultimo coordinamento, a partire dal 17 aprile 2019 sono attive le aste implicite infragiornaliere sulla frontiera Italia-Svizzera sulla base dello stesso modello già in essere dal 21 giugno 2016 sulla frontiera con la Slovenia. In conseguenza di ciò, sono cambiate le modalità di allocazione della capacità con la frontiera con la Svizzera: le aste esplicite rimangono in essere, infatti, solo per i diritti di trasmissione di lungo termine (con regole che ricalcano

quelle in uso per tutti gli altri confini europei, ai sensi del regolamento (UE) 1719/2016 – FCA⁴) e per l'orizzonte giornaliero (in quanto il passaggio alla modalità implicita nell'ambito del *market coupling* è consentito dal regolamento (UE) 1222/2015 – CACM⁵ solamente a valle del raggiungimento di un accordo in materia di politica energetica fra Svizzera e Unione europea, situazione che non si prevede possa concretizzarsi in tempi brevi).

Mercato dell'energia nei paesi del Sud-Est Europa

Considerata la necessità di promuovere e di facilitare il processo di integrazione dei mercati energetici, nel 2020 è proseguita la promozione di una serie di attività nell'ambito del processo di Berlino⁶ *Western Balkans 6* (WB6), che, tra i numerosi obiettivi, prevede di favorire lo sviluppo di meccanismi di *electricity day ahead market coupling* nei sei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro e Serbia). In particolare, i paesi coinvolti hanno concordato alcune *soft measure* per favorire lo sviluppo del mercato regionale; tali misure comprendono la rimozione delle barriere legislative e regolatorie e il rafforzamento delle strutture istituzionali esistenti per il funzionamento del mercato, in linea con i principi dell'*acquis communautaire*.

Nel corso del 2020, come già avvenuto l'anno precedente, l'*Energy Community Regulatory Board* (ECRB) ha proseguito la sua azione di coordinamento e di supporto per l'implementazione dell'*acquis communautaire* a favore delle parti contraenti del Trattato sull'*Energy Community* (Comunità dell'energia). Non si è, tuttavia, raggiunto l'accordo in sede europea in merito all'implementazione dei codici di rete elettrici in ambito di *Energy Community*, che avrebbe implicato una riforma del Trattato. In particolare, non verrà adottato e trasposto nell'ordinamento dei paesi dell'Unione del Sud-Est Europa il già citato regolamento (UE) 1222/2015 (CACM), fondamentale per l'implementazione di meccanismi di *market coupling* nella suddetta regione. Pertanto, è in corso di valutazione l'adesione, su base volontaria, da parte dei paesi dell'area balcanica, alla proposta di adozione delle principali misure, al fine di supportare il processo di integrazione dei mercati elettrici.

Con riferimento all'attività di ECRB svolta nel 2020, si segnala che:

- per quanto riguarda il settore elettrico, numerosi sono stati i temi discussi, tra i quali il supporto alla creazione di mercati all'ingrosso efficienti, base di un mercato regionale competitivo nell'area dei Balcani, e l'implementazione anticipata del regolamento (UE) 1222/2015, con la designazione dei *Nominated Electricity Market Operator* (NEMO) da parte dei paesi firmatari del Trattato;
- con riferimento al settore del gas naturale, è stato aggiornato il report sul monitoraggio dei mercati all'ingrosso e sono stati inviati input specifici ad ACER per l'elaborazione dei documenti "*Market Monitoring on aspects of gas wholesale markets in the Contracting Parties*" e "*First annual report on contractual congestions at gas interconnection points of the Energy Community Contracting Parties*";
- per i consumatori, è stato realizzato l'"*ECRB Market Monitoring Report. Gas and Electricity Retail Markets in the Energy Community*";
- sono proseguite, infine, le attività di implementazione di alcune delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 1227/2011 – REMIT⁷, in tema di integrità e di trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

⁴ Regolamento del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (*Guideline on forward capacity allocation – FCA*).

⁵ Regolamento del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (*Guideline on capacity allocation and congestion management – CACM*).

⁶ Avviato con la Conferenza degli stati dei Balcani occidentali il 28 agosto 2014 a Berlino, il *Berlin Process* (indicato anche come *Western Balkan 6 Process – WB6*) è un'iniziativa diplomatica di cooperazione intergovernativa, promossa dal Cancelliere tedesco Angela Merkel e finalizzata al futuro allargamento dell'Unione europea ai paesi della regione balcanica.

⁷ *Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency* (REMIT) del 5 ottobre 2011.

CAPITOLO 2

Nel corso del Forum elettrico del 16 e 17 giugno 2020, è stato chiesto al Segretariato della Comunità dell'energia e alla Commissione europea di sviluppare una normativa quadro per l'attuazione graduale del regolamento CACM nella Comunità stessa, con riferimento, per esempio, al calcolo coordinato della capacità e alla designazione dei NEMO.

Il Forum gas del 30 settembre 2020 ha accolto con favore i progressi nell'attuazione dei codici di rete del gas da parte di diversi contraenti; tuttavia, i gestori dei sistemi di trasmissione e le autorità nazionali di regolamentazione sono stati invitati ad accelerare tale processo, soprattutto in relazione ai punti di interconnessione *cross-border*, nell'ottica di aumentare la liquidità, la competitività e la trasparenza dei mercati del gas.

Progetto KEP: Support for strengthening energy regulatory authorities in the Western Balkans

Nell'ambito delle attività relative all'area dei Balcani occidentali, l'Autorità partecipa al progetto *Know Exchange Programme* (KEP) "Central European Initiative (CEI) – Support for strengthening energy regulatory authorities in the Western Balkans". Nel corso del 2020 sono stati coinvolti anche i regolatori di Macedonia del Nord e Bulgaria, in considerazione degli effetti che il progetto di *market coupling* tra i due paesi produrrà nella regione balcanica.

A causa dell'emergenza sanitaria, è stato possibile svolgere solo il primo dei seminari previsti nell'anno, a Sofia il 21 febbraio 2020, mentre sono stati organizzati quattro *webinar* (7 maggio, 16 luglio, 30 settembre, 16 dicembre).

Tutte le attività del progetto mirano a sviluppare nei beneficiari le capacità tecniche inerenti al processo di integrazione e al funzionamento dei mercati elettrici, anche al fine di una migliore valutazione delle proposte dei gestori delle reti di trasmissione e delle borse coinvolte nel *coupling*.

Inoltre, riguardo al progetto di *market coupling* tra Albania, Italia, Montenegro e Serbia (progetto AIMS), nel 2020 si è conclusa l'analisi di fattibilità preliminare fra Italia, Montenegro, Serbia e Albania. Lo studio ha evidenziato la presenza di ostacoli di carattere normativo, come l'assenza di un quadro regolatorio condiviso con il recepimento, almeno su base volontaria, del regolamento CACM, nelle more del completo recepimento da parte dell'*Energy Community*, e la mancata implementazione di un mercato del giorno prima in Montenegro e Albania.

Mercato dell'energia nei paesi dell'area del Mediterraneo

Anche nel 2020, l'Autorità ha proseguito la propria azione nell'ambito dell'associazione MEDREG (*Mediterranean Energy Regulators*). A causa della crisi sanitaria da Covid-19, però, le attività di MEDREG si sono svolte in modalità virtuale.

Nel corso della 29ª Assemblea generale del 10 giugno 2020 è stato approvato il *report "Regulatory measures to mitigate the impact of Covid-19 outbreak in the Mediterranean region"*, che si è concentrato sulle azioni volte a garantire la continuità del servizio di fornitura e sulle misure a tutela dei consumatori e delle aziende intraprese per mitigare l'impatto economico dovuto alla crisi globale conseguente alla pandemia.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ACCOUNTABILITY • Intersettoriale

Durante la 30ª Assemblea generale del 25 novembre 2020, sono stati eletti per il biennio 2021-2022 il nuovo presidente, il regolatore albanese (ERE), e i due nuovi vicepresidenti, il regolatore egiziano per il settore del gas (GASREG) e il regolatore marocchino (ANRE). L'Autorità ha riconfermato il suo ruolo di vicepresidente permanente.

È stata, inoltre, rinnovata la *governance* di tutti i gruppi di lavoro tecnici e all'Autorità è stata affidata, per un secondo mandato, la *leadership* del settore del gas. È stato, inoltre, approvato il nuovo contratto di finanziamento con la Commissione europea per il biennio 2021-2022, che si concentrerà in particolar modo sulle azioni necessarie per favorire una convergenza regolatoria nell'area del Mediterraneo, attraverso: un maggiore stimolo agli investimenti, con specifico riguardo a quelli per le infrastrutture energetiche (nuove o esistenti); un incremento dell'efficienza e della trasparenza dei mercati; la promozione di energia da fonti rinnovabili; il supporto alla transazione energetica con un focus sulle possibili fonti alternative (idrogeno); l'individuazione delle misure idonee a promuovere la protezione dei consumatori, specie quelli vulnerabili.

Per quanto riguarda l'attività svolta nell'ambito dei gruppi di lavoro tecnici:

- per il settore elettrico e delle fonti rinnovabili, sono stati approvati due *report*:
 - “*Regional integration: sub-regional regulatory convergence*”, che esamina lo stato e le prospettive dei mercati elettrici nell'area mediterranea in termini di integrazione fisica, sottolineando le difficoltà di adottare in contesti disomogenei – prevalenti nella “sponda Sud” dell'area considerata – i criteri europei di valutazione degli investimenti in interconnessioni;
 - “*Assessing the new available regulatory options for the integration of RES also considering flexibility issues and technological change*”, che analizza gli sviluppi della regolazione delle fonti rinnovabili, in particolare le innovazioni in tema di incentivi e di prezzi di cessione (aste) e delle azioni di temperamento dell'imprevedibilità della generazione (bilanciamento delle reti);
- per il settore del gas naturale:
 - è stato approvato il *report* “*Design mechanism for gas market able to foster energy transition*”, che valuta il possibile contributo del mercato del gas alla transizione energetica nell'area del Mediterraneo, in base a quattro parametri: domanda di gas; stato del gas nei paesi MEDREG, con riferimento al finanziamento delle infrastrutture transfrontaliere; potenziale cooperazione tra paesi per lo sfruttamento del gas, al fine di favorire la transizione energetica; approccio dei paesi membri alla transizione energetica;
 - è stato disposto l'avvio, per i primi mesi del 2021, di una consultazione tra gli *stakeholder* per l'acquisizione di ulteriori elementi, allo scopo di migliorare la flessibilità e l'interoperabilità delle infrastrutture, in una prospettiva di riduzione delle emissioni e di contrasto al cambiamento climatico;
- relativamente ai consumatori:
 - è stato aggiornato il *report* relativo ai consumatori vulnerabili nel Mediterraneo;
 - è stata disposta la *peer review* del regolatore elettrico giordano (EMRC), con particolare riguardo alle modalità di allacciamento dei consumatori alla rete, alle *billing procedure*, alle interruzioni e alle procedure di risoluzione delle controversie.

Al fine, poi, di garantire un supporto specifico alle riforme regolatorie nazionali, è stato aggiornato il *report* “*Regulatory Outlook*”, che si focalizza su un'analisi comparata dei poteri e delle competenze dei regolatori nel Mediterraneo, basata su sei criteri: *status* giuridico, indipendenza, competenze, organizzazione interna, trasparenza ed *enforcement*. Sono stati anche organizzati diversi *training ad hoc*, per la realizzazione dei quali l'Autorità ha fornito il supporto strategico, procurando i docenti. I temi trattati sono stati: “*Unbundling and TPA in gas and*

CAPITOLO 2

electricity markets"; "Effective communication for institutions operating in the energy sector"; "Training on the role and scope of energy regulation".

Per quanto riguarda le tre piattaforme per l'Unione per il Mediterraneo (UpM)⁸ promosse dalla Commissione europea, nel corso del 2020, MEDREG ha partecipato alla conferenza annuale del 29 e 30 gennaio 2020 a Barcellona. I principali temi di discussione hanno riguardato: la relazione tra energia e clima; i risultati raggiunti dalle tre piattaforme di lavoro (gas, mercato elettrico regionale ed energia rinnovabile ed efficienza energetica); il contenuto della prossima dichiarazione ministeriale dell'UpM, che avrà luogo nella prima parte del 2021.

Adesione dell'Autorità al NEON – National Energy Ombudsmen Network

Il NEON è un'associazione senza scopo di lucro, con sede a Bruxelles, che riunisce *ombudsmen*⁹ e organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i consumatori dei settori energetici, a rilevanza sia nazionale sia regionale e afferenti a paesi UE o extra-UE. L'Autorità aderisce al NEON in quanto titolare del Servizio conciliazione e, dal 2019, ne detiene anche la vice-presidenza. Gli altri membri dell'associazione sono: Belgio (*Service de Médiation de l'Énergie / Ombudsdienst voor Energie*), Irlanda (*Commission for Regulation of Utilities*), Polonia (*Coordinator for negotiations to the President of Energy Regulatory Office – URE/ERO*), UK (*Ombudsman Services*), Georgia (*Energy Ombudsman*), Catalogna (*Sindic – El defensor de les persones*) e Wallonia (*CWaPE – Commission Wallonne pour l'Énergie*).

L'attività del NEON è finalizzata al perseguimento di quattro obiettivi principali: protezione ed *empowerment* dei consumatori di energia; promozione di un modello di ADR (*Alternative Dispute Resolution*) in linea con i principi elaborati a livello europeo sul tema; rappresentanza dei membri nel contesto internazionale sulle tematiche energetiche e di tutela dei consumatori; scambio di informazioni, esperienze e *good practice* fra i membri. A livello comunitario, il NEON collabora con le istituzioni e i regolatori dei settori energetici, al fine di migliorare e rafforzare le misure di protezione dei consumatori nei mercati liberalizzati. Fra le altre attività, partecipa a incontri, conferenze e *workshop* organizzati, per esempio, dalla DG *Justice and Consumers* e dalla DG *Energy* della Commissione europea, e supporta le iniziative connesse all'evoluzione del quadro normativo europeo, sia di settore che trasversale.

Nel proprio sito internet (neon-ombudsman.org), il NEON pubblica documenti di vario genere, volti sia a rendere nota la posizione dell'associazione su specifici argomenti di interesse, sia a rendicontare le attività dei singoli membri e dell'associazione medesima (*Annual Report*).

⁸ Nel corso del *Ministerial Meeting on Energy* dell'UpM del 1° dicembre 2016, è stata adottata la *Ministerial Declaration* relativa all'implementazione delle piattaforme euromediterranee per l'energia elettrica, il gas, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. L'Unione per il Mediterraneo è un'organizzazione intergovernativa che raggruppa 42 paesi europei e del bacino del Mediterraneo: i 27 stati membri dell'Unione europea e 15 paesi mediterranei partner del Nordafrica, del Medio Oriente e dell'Europa sud-orientale; è dotata di un proprio Segretariato con sede a Barcellona.

⁹ Gli *ombudsmen*, oltre alla propria attività di risoluzione della singola controversia, mirano, più in generale, al miglioramento del rapporto fra consumatore e operatore, per mezzo anche di apposite segnalazioni ai soggetti pubblici (nazionali e internazionali) competenti, per l'efficientamento della normativa e della regolazione applicabili al settore di cui si occupano.

Settore ambiente

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Nel corso del 2020 è proseguito l'impegno dell'Autorità in ambito OCSE, all'interno del *Network of Economic Regulators*¹⁰ (NER).

La 15ª riunione del NER si è svolta online il 17 novembre 2020. Nel corso di questa riunione si è tenuta una tavola rotonda sul ruolo della regolazione nella promozione dell'innovazione tecnologica, con particolare riguardo agli strumenti digitali più recenti per la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai soggetti regolati.

Relazioni bilaterali

Albania. All'incontro del 12 febbraio 2020, svoltosi a Tirana, l'Autorità ha partecipato alla riunione del Tavolo energia, un'occasione di confronto permanente organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Tirana con le imprese italiane attive nei diversi settori energetici. Le principali tematiche trattate hanno riguardato: la realizzazione di una maggiore integrazione energetica regionale per un mercato più concorrenziale; un pieno e attivo coinvolgimento del settore privato nei processi di riforma del settore energetico albanese; le modalità per fornire adeguate informazioni alle imprese italiane interessate a investire in Albania. Il 29 luglio 2020 si è, inoltre, svolto un *webinar* – organizzato dall'Ambasciata italiana in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), Ricerca sul sistema energetico (RSE) e l'Autorità – dal titolo "*Albania-Italy Covid-19 outcomes on energy demand and production*", volto ad analizzare gli impatti degli effetti dell'emergenza sanitaria sulla domanda e sulla produzione di energia nei due paesi e le misure per superare le principali criticità.

Bulgaria. L'incontro del 21 febbraio 2020, tenutosi a Sofia, è stato l'occasione per un confronto tra l'Autorità e il regolatore bulgaro (EWRC) sulle prospettive del progetto KEP e sul processo di integrazione dei mercati elettrici nella regione dei Balcani e nell'ambito dei progetti di *coupling* esistenti tra paesi UE ed extra-UE (la Bulgaria, per esempio, è coinvolta in un progetto di *coupling* con la Macedonia del Nord).

Grecia. Il 2 dicembre 2020 si è svolto un incontro tra l'Autorità e il regolatore greco (RAE), con l'obiettivo di condividere le informazioni relative alle competenze dell'Autorità afferenti al settore dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti urbani, in vista di una possibile estensione delle competenze di RAE a tali settori. L'incontro ha anche riguardato il settore energetico, con particolare riferimento all'area balcanica, dove è stato recentemente avviato il *coupling* Italia-Grecia.

Montenegro. Il 15 giugno 2020 si è tenuto un incontro bilaterale con il regolatore montenegrino (Regagen), che ha visto la partecipazione anche dei rispettivi TSO (*Transmission System Operator*) e del Direttore esecutivo dell'Ufficio aste dei Balcani SEE-CAO (*South East Europe Coordination Auction Office*). Nel corso dell'incontro si è discusso del funzionamento del cavo Italia-Montenegro, con specifico riguardo all'allocazione della capacità.

¹⁰ Il *Network of Economic Regulators* è un forum che promuove il dialogo tra le autorità dei paesi membri e gli osservatori dell'OCSE, che hanno la responsabilità della regolazione economica in molteplici settori (per esempio, nei settori dell'energia, dell'acqua, delle comunicazioni, dei trasporti ecc.). Su richiesta del Comitato delle politiche di regolazione, organo dell'OCSE, il NER può fornire pareri ed elaborare studi sulle materie di sua competenza.

CAPITOLO 2

Rapporti con il Parlamento, il Governo e le altre istituzioni nazionali

Segnalazioni

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di fine delle tutele di prezzo a favore dei clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas

Con la segnalazione 28 gennaio 2020, 23/2020/II/com, l'Autorità ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo su alcuni aspetti critici, che ancora permangono, inerenti ai mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, in vista della rimozione dei regimi di tutela di prezzo, già fissata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge concorrenza 2017), al 1° luglio 2020 e poi differita per entrambi i settori al 1° gennaio 2022 dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

La situazione dei mercati *retail* ha evidenziato che sono ancora limitati le dinamiche concorrenziali e il grado di maturità per l'accesso al mercato da parte dei clienti di piccole dimensioni, tanto è vero che il legislatore è intervenuto posticipando la conclusione del percorso di superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell'energia elettrica e del gas. Il decreto legge oggetto della segnalazione ha, però, previsto, all'art. 12, comma 3, lettere a) e c), il differimento del termine di superamento dei servizi di tutela al 2022 in entrambi i comparti energetici, anche per le piccole imprese diverse dalle micro-imprese del settore elettrico.

La segnalazione ha posto in risalto come tale disposizione non risulti, tuttavia, del tutto coerente con il dettato della direttiva 2019/944/UE, che riconosce agli stati membri dell'Unione la facoltà di continuare a ricorrere al regime di tutela di prezzo per un periodo transitorio di durata non predeterminata esclusivamente a favore dei clienti domestici e/o delle micro-imprese. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato al Parlamento e al Governo come l'art. 12, comma 3, del provvedimento in esame non preveda alcuna gradualità nella transizione verso il nuovo assetto di mercato in cui non sarà più presente la predetta tutela di prezzo; gradualità che avrebbe, invece, consentito di mitigare l'impatto sul cliente finale nel passaggio al nuovo modello di libero mercato sancito dalla legge concorrenza.

Con la segnalazione in parola, l'Autorità propone, quindi, l'approvazione di specifici interventi normativi, volti ad allineare il differimento del termine di superamento del servizio di maggior tutela per i clienti non domestici del settore elettrico, che non risultino titolari di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, che prevede, almeno per le piccole imprese diverse dalle micro-imprese, la rimozione delle tutele di prezzo entro il 1° gennaio 2021. Inoltre, nel caso in cui il legislatore avesse prorogato il servizio di maggior tutela nei confronti delle micro-imprese, l'Autorità ha raccomandato che l'identificazione della suddetta tipologia di clienti finali consideri un livello di potenza contrattualmente impegnata, in aggiunta ai criteri identificativi già allo scopo indicati dalla direttiva 2019/944/UE.

Al fine di garantire l'erogazione del servizio universale di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali per cui verrà meno la tutela di prezzo, l'Autorità ha segnalato, inoltre, la necessità di certezza e stabilità normativa in relazione alle modalità individuate dal legislatore per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, destinato ad assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che non risultino titolari di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, confermando quanto previsto attualmente dall'art. 1, comma 60, della legge n. 124/2017. L'Autorità ha ribadito, altresì, l'esigenza di identificare *ex lege* il responsabile della continuità della fornitura, anche in condizioni di indisponibilità degli esercenti la salvaguardia, che saranno selezionati mediante le procedure concorsuali previste dalla legge concorrenza. Al riguardo, l'Autorità ha suggerito di valutare l'opportunità di identificare il soggetto responsabile della gestione delle predette procedure e di individuare un percorso di graduale superamento dei regimi di tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica sia in quello del gas naturale, al fine di perseguire nel modo più efficace l'obiettivo di completa liberalizzazione dei due settori, nonché di un'effettiva concorrenza tra gli operatori di mercato, garantendo condizioni economiche eque per i clienti di piccole dimensioni. L'Autorità è convinta che la completa liberalizzazione possa portare reali benefici ai clienti finali, a condizione che, dal lato dell'offerta, si sviluppi un'effettiva concorrenza e, dal lato della domanda, aumentino la conoscenza del mercato e la consapevolezza da parte del cliente. Affinché tale scopo possa essere pienamente raggiunto, l'Autorità rileva l'esigenza che le sia espressamente riconosciuta dal legislatore la potestà di attuare un'azione regolatoria di carattere asimmetrico, ferme restando le potestà già assegnate dal legislatore nell'ambito del libero mercato.

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Con la segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com, l'Autorità ha sottoposto all'attenzione del Parlamento e del Governo l'opportunità di valutare le prime ipotesi di intervento normativo, al fine di contribuire a mitigare la situazione di disagio e le eventuali criticità sorte per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché per le utenze finali del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati, in seguito al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Autorità, dopo aver illustrato sinteticamente le misure già adottate per alleviare, per quanto possibile, la situazione di disagio e di potenziale criticità per i consumatori finali e per le imprese dei settori regolati, ha richiamato l'attenzione di Parlamento e Governo sul fatto che le misure emergenziali deliberate, pur necessarie per i consumatori e per talune imprese per far fronte alle criticità, non potranno tuttavia essere mantenute nel tempo in via strutturale; ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, sui clienti/utenti dei servizi nei settori regolati. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare il superamento delle misure urgenti adottate e valutare l'introduzione di nuovi strumenti di attenuazione delle criticità emergenti, anche sulla base delle informazioni acquisite nell'ambito della sua continua attività di monitoraggio.

Inoltre, con la segnalazione in commento l'Autorità ha evidenziato la necessità di alcuni interventi normativi tesi a sostenere alcune azioni urgenti ritenute indifferibili per affrontare in maniera adeguata l'emergenza pandemi-

CAPITOLO 2

ca, con particolare riferimento ai settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei bonus sociali.

Infine, ancora una volta, l'Autorità ha richiamato le proposte già più volte formulate in merito alla parziale fiscalizzazione degli oneri generali di sistema, che consentirebbe di ridurre il costo dell'energia e di modulare l'onere per il bilancio dello Stato, anche a beneficio dei clienti finali domestici.

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito all'emendamento 42.19 presentato al disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Con la segnalazione 22 giugno 2020, 223/2020//com, l'Autorità ha inteso focalizzare l'attenzione del Parlamento e del Governo in ordine all'emendamento 42.19 presentato al disegno di legge di conversione in legge del DL 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (A.C. 2500), allora all'esame della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. L'emendamento prevedeva, al primo comma, tra l'altro, la riorganizzazione del gruppo che fa capo al Gestore dei servizi energetici, al quale sono oggi affidati *ex lege* compiti nell'ambito del settore energetico di rilevanza nazionale e internazionale. In base alla proposta emendativa, il gruppo GSE avrebbe assunto la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi del sistema elettrico.

L'Autorità, pur ritenendo di poter condividere la finalità di razionalizzazione e di efficientamento del sistema energetico nazionale, tuttavia, ha manifestato la propria preoccupazione in ordine agli effetti che detto emendamento avrebbe potuto generare sulle attività sottoposte alla sua regolazione e/o supervisione e, più in generale, su elementi della filiera energetica assai rilevanti sia per il buon funzionamento dei mercati, all'ingrosso e al dettaglio, sia per la tutela dei consumatori; tutti obiettivi che l'Autorità, anche sulla base della normativa europea, è chiamata a perseguire.

L'emendamento 42.19, infatti, nell'attribuire al gruppo GSE la gestione degli oneri generali di sistema, relativa sia al mercato elettrico sia a quello del gas naturale, avrebbe interferito con l'attuale struttura di gestione degli oneri di sistema (in termini di riscossione e di conseguenti erogazioni), la cui disciplina è rimessa dall'ordinamento all'Autorità, che opera su tale fronte attraverso un soggetto istituzionale, a essa strumentale, costituito nella forma di ente pubblico economico, cioè la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tale assetto garantisce neutralità, per la natura giuridica pubblica di CSEA, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità, nonché agli indirizzi di quest'ultima.

Inoltre, CSEA, con riferimento al settore idrico, anch'esso regolato dall'Autorità, avrebbe continuato a gestire la disponibilità degli importi economici destinati a coprire oneri propri del sistema ambientale; pertanto, la modifica emendativa proposta avrebbe rischiato di pregiudicare l'unitarietà di sistema.

L'Autorità ha, dunque, rilevato come risultasse essenziale che le attività di gestione degli oneri generali di sistema – fino a quando non sia deciso il loro trasferimento alla fiscalità generale, come più volte proposto – continuas-

sero a rimanere integrate e sotto la sua stretta supervisione, con il coinvolgimento del suo ente strumentale, CSEA, al fine di garantire la coerenza e l'affidabilità della medesima gestione e, in ultima analisi, la minimizzazione dei costi di gestione degli stessi oneri.

Pertanto, l'Autorità ha posto in rilievo come eventuali riorganizzazioni debbano necessariamente seguire un percorso che consenta di valutare e ponderare tutte le possibili soluzioni e i relativi effetti sui soggetti che fanno parte della filiera energetica, preservando la terzietà, la trasparenza e l'efficacia dell'azione di supervisione e di controllo del regolatore a beneficio del buon funzionamento dei sistemi energetici e dei consumatori. Infine, ARERA ha sottolineato come tale percorso di riorganizzazione debba prevedere anche il necessario coinvolgimento della stessa Autorità, organismo indipendente e terzo rispetto agli interessi coinvolti, al quale è attribuita legislativamente la responsabilità della regolazione dell'intero settore.

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito all'art. 114-ter del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020

Con la segnalazione 27 ottobre 2020, 406/2020/I/gas, l'Autorità ha posto in evidenza le criticità inerenti all'art. 114-ter del decreto legge n. 34/2020, sopra già richiamato, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Detto articolo, inserendo un nuovo comma 4-bis all'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pone in capo all'Autorità l'obbligo di riconoscere un'integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti in comuni metanizzati o da metanizzare in specifiche località del Paese dallo stesso articolo individuate. A tal fine, la norma considera, dunque, come presuntivamente e positivamente valutata l'efficienza e già effettuata l'analisi dei costi e dei benefici dei predetti investimenti per i consumatori, superando la regola generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che richiede, invece, lo svolgimento di specifiche analisi costi/benefici.

Con la segnalazione in analisi, dunque, l'Autorità ha manifestato le proprie forti preoccupazioni in ordine ai potenziali effetti distorsivi, innanzitutto in termini di aumento ingiustificato dei costi del servizio, che deriverebbero dall'attuazione dell'art. 114-ter, rispetto ai principi di efficienza, economicità e tutela dei clienti finali in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, che costituiscono il fondamento della legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità stessa.

Parimenti, si è sottolineato come l'art. 114-ter mini l'equilibrio relativo alle condizioni di sviluppo del servizio di distribuzione del gas naturale su cui si fonda l'assetto regolatorio definito dall'Autorità, con concreti rischi di discriminazione tra gli operatori e, in ultima analisi, con maggiori e ingiustificati costi a carico dei clienti finali del settore del gas naturale.

È stato anche posto in risalto il concreto rischio – con l'approvazione della norma – di compressione delle prerogative dell'Autorità, dal momento che le viene imposto di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, superando, di fatto, i giudicati amministrativi formati proprio rispetto a società che operano in quelle località. Inoltre, è impedito all'Autorità di applicare i tetti agli investimenti, determinando, per l'effetto, un grave squilibrio nella disciplina regolatoria tariffaria che, come è noto, è prerogativa e responsabilità di questa Istituzione. Primaria conseguenza dell'applicazione della norma analizzata è, quindi, un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali, chiamati a sostenere

CAPITOLO 2

tariffariamente il costo delle infrastrutture sviluppate, nonostante queste comportino costi (per punto servizio) ben al di sopra dei limiti previsti e potenzialmente superiori ai benefici attesi, e dunque siano inefficienti.

È stato evidenziato, ancora, come la norma in questione introduca un'evidente discriminazione tra le imprese di distribuzione del gas che operano nelle località esplicitamente individuate dal testo di legge e quelle che operano al di fuori di esse, aprendo la via a un inevitabile e verosimilmente esteso contenzioso. Da ultimo, l'Autorità ha rilevato come l'art. 114-ter presenti anche profili di potenziale violazione della normativa europea, laddove prevede attribuzioni e competenze tipicamente regolatorie, seppur mediate dal legislatore nazionale.

Pertanto, l'Autorità, alla luce dei rilievi formulati, ha chiesto che le disposizioni introdotte con l'art. 114-ter siano oggetto di una profonda rivalutazione da parte del legislatore, al fine di evitare che le stesse determinino uno sviluppo inefficiente del servizio di distribuzione del gas naturale a detrimento dei clienti finali, che finirebbero per sostenere conseguenti oneri impropri.

Segnalazione al Parlamento e al Governo in merito al quadro normativo relativo alle misure adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'agosto 2016 nel Centro Italia e nell'agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio

Con la segnalazione 17 dicembre 2020, 559/2020/II/com, l'Autorità ha fornito al Parlamento e al Governo elementi e proposte in merito alle misure contenute nel decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e alla conseguente delibera 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, provvedimenti emanati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nei giorni 24 agosto 2016 e seguenti e i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio il 21 agosto 2017.

In particolare, l'Autorità, in considerazione dello stato di perdurante criticità in cui versano i territori colpiti dai menzionati eventi sismici segnalato dalle istituzioni territoriali competenti, ha proposto che ulteriori specifici interventi di natura economico-sociale, intrapresi per alleviare i residui effetti provocati dai citati eventi calamitosi, siano espressamente previsti per via legislativa (con la definizione univoca di beneficiari, durata e livello di agevolazione) e che la definizione delle modalità applicative di tali misure venga demandata espressamente al regolatore. Pertanto, l'Autorità ha suggerito di valutare l'adozione di una norma di legge che, rimettendone alla medesima la successiva attuazione, stabilisca la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria agli utenti dei territori del Centro Italia ancora in effettivo stato di bisogno, ovvero, sulla base degli elementi a oggi noti, ai soggetti titolari di utenze/forniture site in soluzioni abitative provvisorie (ossia gli occupanti di SAE, MAP e MAPRE, rispettivamente Soluzioni abitative di emergenza, Moduli abitativi provvisori e Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali) e a quelli in condizione di disagio economico-sociale titolari dei bonus sociali.

L'Autorità, nel condividere la diffusa preoccupazione per la difficile situazione in cui si trovano ancora le anzidette popolazioni, ha posto, altresì, in luce la necessità di garantire l'equilibrio tra le esigenze di sostegno agli abitanti delle zone colpite dai menzionati eventi sismici e l'onere posto in capo ai restanti clienti/utenti finali, in un contesto economico e sociale già duramente provato a seguito del diffondersi del Covid-19.

Al fine, dunque, di fornire un contributo tecnico per la definizione di eventuali ulteriori interventi di agevolazione, l'Autorità ha formulato alcune proposte per contribuire al perseguimento del generale obiettivo di tutela sociale delle popolazioni che ancora si trovano in situazioni di reale difficoltà.

Audizioni presso il Parlamento

Memoria in merito al disegno di legge recante “Modifiche al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica”

Con la memoria 18 febbraio 2020, 41/2020/l/eel, l'Autorità ha espresso, dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, le proprie considerazioni in tema di mobilità elettrica, con particolare riguardo all'efficienza e alla sostenibilità dello sviluppo del sistema elettrico nazionale, nell'ambito di un più articolato e complesso quadro interistituzionale che coinvolge differenti aspetti, non solo in materia di energia, ma anche di ambiente, trasporto, viabilità e urbanistica. Infatti, la diffusione dei veicoli elettrici porta con sé l'esigenza di una rete di punti di ricarica; pertanto, lo sviluppo della mobilità elettrica avrà inevitabili e importanti riflessi sull'evoluzione del sistema elettrico nazionale.

Con la memoria in commento l'Autorità ha, dunque, sottolineato la necessità che la crescita della mobilità elettrica si concili con il contestuale sviluppo efficiente del sistema elettrico nel suo complesso: il nuovo segmento di domanda si aggiunge, infatti, a quelli esistenti, comportando una “nuova elettrificazione” di usi finali tradizionalmente soddisfatti con combustibili liquidi.

Il regolatore ha sostenuto che, nello sviluppo delle infrastrutture di ricarica, occorre rivolgersi soprattutto allo sviluppo di punti di ricarica in luoghi privati e, in questo senso, si muovono le ipotesi di lavoro, cui l'Autorità sta già dedicando la propria attenzione.

Il servizio di ricarica in luoghi accessibili al pubblico non è un soggetto alla regolazione di ARERA, né, al momento, di altra autorità. Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nello specifico dalla direttiva 2014/94/UE sui carburanti alternativi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è un servizio che deve svilupparsi in condizioni di concorrenza tra i diversi operatori; pertanto, il prezzo di ricarica si forma in base a dinamiche di mercato e la fornitura di energia elettrica rappresenta solo uno degli *input* produttivi del servizio finale, senza che ciò si configuri come un'attività di “rivendita” di energia elettrica.

In altre parole, poiché il servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico è organizzato secondo logiche competitive, come previsto dalla normativa europea, non può esistere una “tariffa del servizio di ricarica” definita da un'autorità amministrativa. Del resto, non si può neppure affermare che esista una “tariffa di fornitura dell'energia elettrica”, poiché il mercato elettrico è pienamente liberalizzato e l'Autorità determina solo alcune componenti tariffarie relative ai servizi di rete e agli oneri generali di sistema.

CAPITOLO 2

Il legislatore ha assegnato ad ARERA il compito di definire le tariffe e le condizioni per l'accesso e l'utilizzo delle reti elettriche pubbliche e, in questo contesto, essa è già intervenuta, per quanto di propria competenza, con provvedimenti tesi a rimuovere elementi che possano rappresentare un ostacolo alla diffusione di sistemi di ricarica dei veicoli soprattutto presso le abitazioni e i luoghi di lavoro.

In ordine alle agevolazioni, l'Autorità ha rilevato che queste dovrebbero contribuire a ridurre il divario di prezzo dei veicoli elettrici rispetto a quelli a combustione interna e/o dovrebbero concorrere ad agevolare l'installazione di sistemi di ricarica, eventualmente dando priorità al trasporto pubblico locale elettrificato o alla mobilità elettrica collettiva, poiché questi ultimi perseguirebbero obiettivi condivisi anche in sede europea (decarbonizzazione e mobilità sostenibile). Ancora, l'Autorità ha evidenziato che le agevolazioni devono essere esplicite, per risultare più trasparenti, monitorabili ed efficienti, e che non devono consistere in esoneri dall'applicazione di componenti tariffarie (ivi incluse quelle a copertura degli oneri generali di sistema).

In linea generale, l'Autorità ha ribadito che le agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica devono rimanere esterne al perimetro del sistema elettrico. Al contempo, con particolare riguardo all'installazione dei sistemi di ricarica, ha affermato che si potrebbe valutare la possibilità di prevedere delle agevolazioni finalizzate all'installazione di dispositivi utili alla gestione ottimale del sistema elettrico, per esempio definendo contributi in riduzione dei costi di connessione nel caso di infrastrutture di ricarica che permettono una gestione intelligente della ricarica (c.d. *smart charging*), secondo requisiti che assicurino la gestione ottimale della potenza disponibile, da definire in sede di standardizzazione tecnica.

A parere dell'Autorità risulterebbe rilevante anche la semplificazione, con un intervento normativo *ad hoc*, delle procedure amministrative relative alla posa dei cavi elettrici, in particolare nei contesti urbani.

Infine, l'Autorità ha evidenziato che lo sviluppo della mobilità elettrica non può prescindere dalla sua natura fortemente interistituzionale e, pertanto, ha auspicato che le proposte formulate e le diverse iniziative già intraprese consentano di dare risposte alle legittime istanze di cambiamento, attraverso un'azione concertata, coordinata e armonica.

Memoria in merito allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2019/692/UE, che modifica la direttiva 2009/73/CE

Con la memoria 3 marzo 2020, 56/2020/I/gas, l'Autorità ha espresso – dinanzi alla Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica e alla Commissione Attività produttive, commercio, turismo della Camera dei deputati – le proprie osservazioni sulle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/692/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Innanzitutto, l'Autorità ha rilevato che il quadro di regole delineato dallo schema di decreto legislativo riguarda più specificamente le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato (Governo e Ministero). Nonostante questo, si è soffermata sulla disposizione che, in conformità con quanto prescritto dalla direttiva in recepimento, prevedeva la possibilità entro il 24 maggio 2020, di esperire procedure di deroga – relativamente ai gasdotti

esistenti, ossia completati entro il 23 maggio 2019 – dall'applicazione delle disposizioni contenute nella medesima direttiva e relative: al diritto di accesso dei terzi alle reti; alla separazione proprietaria e all'indipendenza dei sistemi di trasporto; all'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto prima della loro designazione; alle competenze delle autorità di regolazione nazionali, in merito alla fissazione delle tariffe e alla prestazione dei servizi di bilanciamento.

In proposito, l'Autorità ha segnalato l'opportunità che sia concessa una deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione del *Greenstream* (Libia-Italia) e del *Transmed* (Algeria-Tunisia-Italia).

Si è colta l'occasione per rilevare che il *Transitgas* (Svizzera-Italia) non rientra nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, essendo situato interamente in territorio svizzero; il *TAP* (Grecia-Albania-Italia), inoltre, aveva già richiesto e ottenuto un'esenzione dall'applicazione delle norme contenute nella direttiva 2009/73/CE e tale regime continua ad applicarsi.

Memoria in merito al disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019"

Con la memoria 21 maggio 2020, 175/2020/II/com, l'Autorità ha fornito il proprio contributo ai lavori della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni che appaiono di diretto interesse per la propria attività, con specifico riguardo ai principi e ai criteri per l'implementazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva rifusione o RED II – *Renewable Energy Directive II*) e della direttiva 2019/944/UE sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM – *Internal Energy Market*).

Nello specifico, sono stati esaminati i seguenti articoli:

- art. 5 relativo all'attuazione della direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili:
 - in merito alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'Autorità ha condiviso la previsione di una disciplina normativa per la definizione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di tali impianti, primo utile passo nella direzione del perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) per il 2030;
 - relativamente alle configurazioni per l'autoconsumo e la sua valorizzazione, l'Autorità ha proposto: i) di prevedere, all'art. 5, comma 1, lettera c), non solo il riordino, ma anche la semplificazione della normativa vigente in materia e, similmente, di riformulare l'art. 12, comma 1, lettera b), del provvedimento in analisi, contemplando, oltre all'aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, anche la sua semplificazione nel senso sopra detto; ii) di ritenere preferibile che, nel testo del citato art. 5, comma 1, lettera l), si prevedano "disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo", anziché "disposizioni agevolative per l'autoconsumo";
 - circa l'allocatione degli oneri generali di sistema, l'Autorità: i) ha evidenziato che la soluzione naturale per il superamento delle criticità connesse alla riscossione degli oneri generali è rappresentata dal loro trasferimento alla fiscalità generale e ha chiesto che sia valutato il trasferimento immediato alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi a obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto

CAPITOLO 2

- alla povertà energetica, eliminandoli dalla bolletta; ii) ha auspicato che il disegno di legge analizzato costituisca l'opportunità, *in primis*, di fissare i criteri allocativi di base degli oneri generali di sistema, soprattutto tra i clienti domestici (famiglie) e i clienti non domestici (imprese) e, *in secundis*, di procedere a una progressiva "fiscalizzazione" del fabbisogno degli oneri generali, secondo le proposte in precedenza già avanzate alle competenti Commissioni parlamentari;
- riguardo agli interventi a sostegno della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili, l'Autorità ha espresso il proprio convincimento sulla necessità di rendere espliciti, in sede di aggiornamento e di potenziamento dei meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, i contingenti da porre all'asta, differenziati per fonte e per area geografica;
 - art. 12 in tema di attuazione della direttiva 2019/944/UE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE:
 - riguardo alla comunità energetiche dei cittadini, l'Autorità ha auspicato: i) l'esclusione, fin da subito, della possibilità che tali comunità possano svolgere l'attività di distribuzione di energia elettrica; a tal proposito, infatti, appare preferibile evitare che siano definite nuove fattispecie in cui è possibile realizzare *ex novo* reti private per la fornitura di utenze residenziali, quanto piuttosto utilizzare in maniera maggiormente efficiente le reti pubbliche esistenti; ii) l'eliminazione dell'attività di distribuzione tra quelle assentite alle comunità energetiche dei cittadini ed elencate dall'art. 12, comma 1, lettera a);
 - in merito alle configurazioni per l'autoconsumo e alla sua valorizzazione, l'Autorità ha proposto: i) di esplicitare, nel testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), la previsione non solo di aggiornare, ma anche di semplificare il quadro normativo in materia; ii) che, in sede di recepimento, siano coordinate le disposizioni in materia di autoconsumo contenute nella direttiva 2019/944/UE con quelle previste dalla direttiva 2018/2011/UE;
 - in relazione allo sviluppo dei sistemi di accumulo, l'Autorità ha segnalato l'esigenza che: i) la relativa disciplina sia integrata con alcuni ulteriori elementi di merito, ovvero, più in dettaglio, che vengano definite le procedure autorizzative necessarie ai fini della loro realizzazione, ove mancanti; ii) siano individuate e definite forme di remunerazione a lungo termine derivanti da procedure competitive, che consentano di ridurre i rischi associati allo sviluppo dei sistemi di accumulo;
 - in merito al comma 1, lettera c) dell'articolo, l'Autorità ha suggerito che esso fosse opportunamente integrato, prevedendo l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti;
 - circa il ruolo e la responsabilità dei *Distribution System Operator* (DSO), l'Autorità ha condiviso la disposizione che contribuisce all'auspicata evoluzione del ruolo e della responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione;
 - in ordine alla disciplina del Piano di sviluppo della rete nazionale di trasmissione, l'Autorità ha proposto di integrare l'art. 12, comma 1, lettera f), prevedendo espressamente una sua adozione biennale ed esplicitando la necessità di una sua integrazione con il Piano di sicurezza, nonché con la revisione delle procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, quindi escludendo il Piano di sviluppo dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
 - riguardo al nuovo ruolo del consumatore, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che le sia affidato il compito di definire i profili attuativi delle disposizioni in analisi, al fine di garantire la necessaria gradualità a tutela del consumatore stesso;
 - art. 19 in merito all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica: